

Codice Etico

Indice

Introduzione	2
La visione etica di una Società di consulenza	3
Disposizioni Generali	4
Art. 1 Ambito di applicazione e destinatari	5
Art. 2 Comunicazione	7
Art. 3 Responsabilità	7
Art. 4 Correttezza.....	8
Art. 5 Rispetto di leggi, regolamenti e procedure.....	8
Art. 6 Conflitto di interesse	9
Art. 7 Riservatezza e privacy	10
Principi dell'organizzazione Generali	11
Art. 8 Operazioni e transizioni.....	12
Art. 9 Risorse umane	12
Art. 10 Selezione del personale	12
Art. 11 Selezione di collaboratori e consulenti	13
Art. 12 Tutela, crescita professionale e remunerazione	13
Art. 13 Salute e sicurezza sul lavoro.....	14
Art. 14 Rapporti con le istituzioni.....	15
Art. 15 Controllo e trasparenza contabile.....	16
Art. 16 Attività di controllo e trasparenza	17
Art. 17 Rapporti con gli Organi di controllo della Società	18
Art. 18 Influenza sull'assemblea dei soci.....	18
Art. 19 Salvaguardia del capitale sociale.....	18
Art. 20 Salvaguardia dei diritti dei creditori sociali	18
Art. 21 Utilizzo di banconote, carte di credito, valori di bollo.....	18
Art. 22 Attività terroristiche e antidemocratiche	19
Art. 23 Tutela della personalità individuale.....	19
Art. 24 Tutela dell'ambiente.....	19
Art. 25 Tutela dell'industria e del commercio	19
Art. 26 Illeciti transnazionali	20
Art. 27 Antiriciclaggio.....	20
Art. 28 Gestione di sistemi informatici.....	20
Art. 29 Tutela del diritto d'autore.....	20
Art. 30 Controlli interni ed esterni	20
Organi e meccanismi di controllo	22
Art. 31 Organismo di Vigilanza	23
Art. 32 Reporting interno	23
Art. 33 Disposizioni sanzionatorie.....	23
Art. 34 Rapporti con Fornitori e Partner esterni.....	23
Art. 35 Condotta verso la comunità professionale dei consulenti	24
Disposizioni Finali.....	25
Art. 36 Inderogabilità del Codice etico	26
Art. 37 Modifiche e integrazioni	26
Art. 38 Conflitto con il Codice etico.....	26

Introduzione

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 che ha introdotto in forma esplicita nell'ordinamento italiano la responsabilità degli Enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, LATTANZIO Safety Quality Environment S.r.l. (di seguito la Società) ha adottato in data 8 gennaio 2021 il Codice etico che a livello di Gruppo LG INVEST S.r.l. (prima del 18/07/2019 LATTANZIO GROUP S.p.A.) aveva già approvato nel 2016.

L'osservanza del Codice etico è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità, la reputazione della Società stessa, nonché per evitare qualsiasi coinvolgimento della Società nell'eventuale realizzazione di condotte penalmente rilevanti da parte dei propri dipendenti.

La Società ha inteso ulteriormente definire e rafforzare l'impegno affinché tutta l'attività aziendale, nell'osservanza della legge, sia improntata ai principi di onestà, integrità e buona fede, obiettività, equità e ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, astensione in caso di conflitto di interessi, nel rispetto dei diritti dei terzi, dipendenti, soci, partner commerciali e finanziari ed in genere di chiunque venga coinvolto nell'attività della Società stessa. Inoltre, alla luce di quanto previsto dalla L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013, nonché dal Piano Anticorruzione e Trasparenza, l'attività aziendale è improntata ai principi di trasparenza quale valore in sé e quale strumento per la prevenzione e repressione di fenomeni di corruzione e malversazione nella gestione delle risorse.

Benché non sia un'amministrazione pubblica e non sia soggetta alle norme del D.P.R. 62/2013, n. 62, *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/01, la Società si è comunque volontariamente ispirata ai principi e alle linee guida, quando rilevanti, definite nel suddetto D.P.R. Tutti coloro che lavorano nella Società, senza distinzioni ed eccezioni, sono impegnati ad osservare e a far osservare tali principi nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità.

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi, o con le norme etiche di seguito esposte, nonché con le procedure/regolamenti interni che disciplinano tutte le attività aziendali.



La visione etica di una Società di consulenza

Il Codice etico della Società integra i principi generali di un codice etico con la visione etica della consulenza prevista da Confindustria Assoconsult.

Fanno parte della visione etica della consulenza:

- **la responsabilità morale verso il Cliente** per le conseguenze e gli effetti della consulenza, specie quelle che il Cliente non è perfettamente in grado di prevedere a causa del differenziale conoscitivo e informativo a vantaggio del consulente, sia che si tratti di aiutare la presa di decisioni strategiche, sia che si tratti di assistere l'attuazione di politiche aziendali, per le quali occorrono conoscenze particolari. Tale differenza di conoscenza è costitutiva della consulenza, anche qualora la conoscenza sia impiegata per esprimere una valutazione esterna sulla base di elementi, informazioni e conoscenze aggiuntive, circa la fattibilità di ipotesi e piani d'azione elaborati dall'azienda, posto che essa non sia mera copertura e legittimazione di decisioni già prese - nel qual caso non può essere qualificata come prestazione professionale;
- **la cura della relazione fiduciaria con il Cliente**, nel senso dell'obbligo di esercitare la propria autonoma capacità di giudizio e di scelta circa strategie e decisioni attuative raccomandate, in modo da favorire e promuovere l'interesse del Cliente, per come esso è stato espresso e chiarito nel corso delle fasi preliminari, ma anche come esso si è rivelato nel corso dell'attività di consulenza.
Nell'ambito della cura della relazione fiduciaria, l'etica della consulenza richiede sempre di rispettare e promuovere l'autonomia del Cliente e quindi la sua responsabilità nel prendere le proprie decisioni nelle fasi in cui tali scelte siano richieste.

La visione etica della consulenza tiene sempre conto della complessità dei contesti organizzativi in cui la Società entra. Tale visione richiede di essere consapevoli che l'attività di consulenza può avere importanti conseguenze sui terzi e in specie sugli stakeholder del Cliente o della sua organizzazione, e quindi di fare il possibile per prevederle. Gli stakeholder sono infatti essi stessi portatori di interessi legittimi, di diritti e aspettative che sono rilevanti ai fini del codice etico e nei confronti dei quali il consulente è perciò moralmente responsabile. In particolare, agendo nel migliore interesse del Cliente, il consulente intende tale interesse come coerente o almeno compatibile con quello degli stakeholder del Cliente. Pertanto, l'etica della consulenza aderisce al principio di responsabilità sociale dell'impresa e intende perciò il perseguimento dell'interesse delle organizzazioni in linea con il principio della creazione di valore per i loro stakeholder, nonché l'esercizio del ruolo di chi governa le imprese - e quindi di chi grazie a maggiore conoscenza lo consiglia circa l'esercizio delle funzioni di direzione - come basato su un dovere fiduciario nei riguardi di tutti gli stakeholder dell'organizzazione. Ciò significa promuovere in modo bilanciato il loro reciproco interesse, prendendo decisioni volte a generare un vantaggio comune, e al contempo dirimere in maniera equa i conflitti distributivi, tendere alla sostenibilità finanziaria, sociale e ambientale delle attività delle imprese e delle organizzazioni, nonché dello sviluppo economico risultante.

In conclusione, la visione etica della consulenza sta alla base della legittimazione sociale della stessa professione di consulente, che anche quando esercitata in forma di impresa, è legittimata dall'uso della conoscenza specialistica volta al raggiungimento delle finalità di una particolare istituzione sociale.



|



Art. 1 Ambito di applicazione e destinatari

1.1 Questo Codice etico (di seguito anche “Codice”) è stato approvato dall’Amministratore Unico quale allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e costituisce documento ufficiale della Società.

1.2 I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro, ovvero:

■ **UGUAGLIANZA**

Ogni persona è degna di uguale considerazione e rispetto. La Società, di conseguenza, rispetta ugualmente ogni stakeholder, considerandolo fonte di diritti e di valori a sé, e non mero mezzo per i propri scopi.

■ **AUTONOMIA**

La Società promuove l’autonomia e la libertà di scelta del Cliente e degli stakeholder. Sulla base della consulenza offertagli, il Cliente deve essere messo nelle condizioni di prendere le proprie decisioni in modo responsabile.

■ **INTERESSE DEL CLIENTE**

La Società opera nell’interesse del Cliente, cioè non solo il singolo committente dell’incarico, ma l’organizzazione-Cliente in nome e per conto della quale l’incarico viene attribuito. Perciò favorisce la messa a fuoco degli interessi effettivi dell’organizzazione-Cliente e degli obiettivi effettivi della consulenza.

■ **FIDUCIA**

La Società opera in modo da giustificare e salvaguardare la fiducia riposta, perseguendo l’interesse del Cliente con lealtà e diligenza nello svolgimento degli incarichi, prevenendo e sventando i conflitti di interesse.

■ **OGGETTIVITÀ E INDIPENDENZA**

Nell’uso e nel trasferimento di conoscenza e informazione, la Società mantiene indipendenza di giudizio, e formula le sue affermazioni su materie di fatto nel rispetto della massima oggettività e ricerca della verità.

■ **IMPARZIALITÀ, EMPATIA ED EQUO BILANCIAMENTO**

Nel consigliare scelte e soluzioni, la Società forma il suo giudizio in modo imparziale ma simpatetico nei confronti delle parti coinvolte. Di fronte al contrasto tra interessi legittimi, cerca soluzioni di equo bilanciamento che potrebbero essere accettate mediante un accordo imparziale, informato e non forzato dalle parti.

■ **RISERVATEZZA E PRIVACY**

La Società garantisce la riservatezza delle informazioni confidenziali ottenute dal Cliente e il rispetto della privacy del Cliente, dei membri dell’organizzazione e degli altri stakeholder con i quali viene a contatto.

■ **TRASPARENZA**

La Società segue il criterio di trasparenza nel fare emergere i problemi posti da contrasti, intendimenti non dichiarati o comportamenti ingannevoli, in modo che ciascuno sia messo in condizione di prendere posizione e di fare le sue scelte responsabilmente.

■ RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nel considerare le conseguenze anche non immediate delle attività di consulenza e per gli stakeholder del Cliente, la Società è socialmente responsabile. Ricerca perciò soluzioni nel bene comune del Cliente e dei suoi stakeholder, tali da essere al contempo sostenibili dal punto di vista finanziario, sociale e ambientale.

■ EQUA CONDOTTA CONTRATTUALE

La Società offre benefici reali al Cliente a fronte di un'equa remunerazione. I termini della prestazione di consulenza devono essere fin dapp principio descritti tanto completamente quanto è possibile. Al sovvenire di eventi imprevisi, la Società propone termini che sarebbero stati comunemente accettati in un accordo iniziale in cui tutte le informazioni fossero state ugualmente possedute dalle parti.

■ PROMOZIONE DELLE CAPACITÀ E DELLA CRESCITA PROFESSIONALE

La Società promuove le capacità e la crescita professionale, dedicando attenzione al costante aggiornamento e crescita delle competenze, nonché al sostegno delle prospettive di carriera e dell'impiegabilità dei propri professionisti.

■ GIUSTE REMUNERAZIONI

Nel consigliare le organizzazioni clienti e nell'organizzare la propria impresa, la Società persegue la giustizia nelle remunerazioni, cioè la proporzionalità della remunerazione al contributo dato sia nel lavoro individuale sia di gruppo. La Società presta attenzione a che le opportunità iniziali dei consulenti siano sostanzialmente eque, cosicché ciascuno possa dare il suo apporto essendo effettivamente dotato dei mezzi di cui ha bisogno.

■ COOPERAZIONE E CONCORRENZA LEALE

La Società coopera con le società concorrenti per sviluppare e far circolare all'interno della comunità professionale le conoscenze e le innovazioni scientifiche, tecnologiche e culturali che consentono il miglioramento complessivo della qualità e dell'utilità sociale della consulenza. Inoltre, i consulenti competono tra di loro in modo leale e nell'interesse del Cliente.

■ LEGALITÀ

A parte casi estremi di obiezione di coscienza, la legge deve essere sempre rispettata indipendentemente dai contenuti particolari delle singole norme. Di conseguenza la Società rifiuta gli incarichi che implicino violazioni della legge. Il Codice richiede l'osservanza della legge, ma può istituire obblighi etici ulteriori rispetto a quelli legali, purché non in contrasto con la legge e con lo scopo di perseguire obiettivi con essa compatibili.

■ INTEGRITÀ E RECIPROCIÀ

La condotta professionale della Società deve essere moralmente integra, cioè far corrispondere alle parole i fatti, specie nell'osservanza del Codice etico. Coopera nella comunità professionale con chi reciprocamente rispetta il Codice e si aspetta reciprocità nell'osservanza di principi etici analoghi da parte dei suoi interlocutori.

■ REPUTAZIONE E ACCOUNTABILITY

La Società sostiene la reputazione della professione innanzitutto attraverso il rispetto del Codice etico. Per questo è impegnata a "rendere conto" della sua condotta, rispetto a quanto previsto dal Codice, ai diversi stakeholder.

1.3 I principi e le disposizioni del Codice etico sono vincolanti per i destinatari ovvero gli Amministratori, tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Società (“dipendenti”) e per tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (“collaboratori”). Dipendenti e collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “professionisti”.

1.4 Gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti anche di imprese fornitrici di beni e servizi tramite il richiamo esplicito di tali obblighi negli incarichi e nei contratti.

1.5 Il Codice è pubblicato sul sito web della Società anche al fine di garantire la sua conoscenza ai terzi

Art. 2 Comunicazione

2.1 La Società provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice, raccomandandone l’osservanza.

2.2 In particolare, la Società provvede - anche attraverso la designazione di soggetti a cui saranno attribuite - mediante atti appositi, specifiche funzioni interne alla diffusione del Codice etico, all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni in esso contenute, alla verifica della sua effettiva osservanza, all’aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino. Nei confronti dei Collaboratori, la Società provvede altresì a esigere dagli stessi, persone fisiche o giuridiche, il rispetto delle norme del Codice etico e adottare la risoluzione contrattuale *ipso iure* nei confronti dei terzi che nello svolgimento delle proprie attività non si siano conformati alle norme etiche.

2.3 La Società mette a disposizione dei destinatari l’indirizzo e-mail dedicato odvLSQE@lattanzioibs.com al quale possono essere ricevute, anche in forma anonima purché circostanziata, segnalazioni in merito a fatti rilevanti in merito all’applicazione del presente Codice.

2.4 Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente sottoposti e discussi con l’Organismo di Vigilanza.

Organismo di Vigilanza
LATTANZIO Safety Quality Environment
S.r.l.
c/o Studio Demetrio
Piazza della Vittoria, 2
27100 Pavia (PV)

Art. 3 Responsabilità

3.1 Ciascun professionista svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti, nel rispetto della vigente normativa, nonché delle procedure e delle competenze stabilite dalla Società. Inoltre, nella propria attività per conto e/o a favore della Società, il professionista si obbliga al rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, astensione in caso di conflitto di interessi.

3.2 I professionisti, anche nel rispetto della vigente normativa, devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Codice.

3.3 I professionisti devono comunicare tempestivamente ogni atto o fatto di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività che risulti in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice.

3.4 È compito dei responsabili dei singoli uffici e Business Unit della Società far comprendere ai Professionisti l'importanza del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice etico e indirizzare gli stessi alla necessaria osservanza ed attuazione.

Art. 4 Correttezza

4.1 Tutte le azioni, le operazioni compiute e i comportamenti tenuti dai professionisti nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti, i regolamenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà e al reciproco rispetto.

4.2 I professionisti non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico.

4.3 I dipendenti della Società devono astenersi dallo svolgere attività di concorrenza con quelle di quest'ultima, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del presente Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2104 del codice civile. In ogni caso, i dipendenti devono informare la Società, ed eventualmente acquisirne l'autorizzazione, per lo svolgimento di altre attività di natura personale e professionale che possano risultare in contrasto con i principi del Codice.

Diligenza del prestatore di lavoro

Art. 2104 c.c.: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

4.4 Il professionista non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi; il professionista respinge altresì e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici e regalie, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

Qualora il professionista riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Art. 5 Rispetto di leggi, regolamenti e procedure

I professionisti sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti in tutti i Paesi in cui la Società opera, le procedure operative aziendali, i regolamenti interni e il Codice etico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa ed al presente Codice.

Art. 6 Conflitto di interesse

6.1 La Società esige il più rigoroso rispetto della disciplina che regola il conflitto di interessi contenuta in leggi e regolamenti.

6.2 I professionisti perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali della Società, nel rispetto della vigente normativa e del presente Codice etico.

6.3 La Società non agisce in conflitto di interesse con il Cliente e previene le situazioni di conflitto di interesse potenziale. Costituisce conflitto di interesse potenziale la situazione in cui la Società offre i suoi servizi a supporto di un'attività del Cliente che sia direttamente concorrenziale nei confronti di un altro Cliente servito dalla Società stessa, senza che entrambi i clienti ne siano messi al corrente. Con supporto ad attività direttamente concorrenziali s'intende che la consulenza è prestata con riferimento ad attività in segmenti di mercato e ambiti territoriali rispetto ai quali il successo del progetto di consulenza prestato a un Cliente contrasterebbe in maniera diretta il beneficio che l'altro Cliente potrebbe trarre dal progetto di consulenza a lui prestato dalla stessa Società.

6.4 Si determina una situazione di conflitto di interesse potenziale quando la Società scambi utilità private con soggetti influenti sulle decisioni del Cliente (ad es. dirigenti o amministratori dell'organizzazione-Cliente), i quali a loro volta siano nella posizione di indurre il Cliente ad assegnare un incarico alla Società; oppure quando la Società abbia il compito di selezionare fornitori per il Cliente, mentre detiene relazioni d'affari con loro, di modo che tale selezione potrebbe non essere imparziale, ovvero selezionare personale per conto di un Cliente mentre al contempo si opera su mandato di un altro Cliente per la ricollocazione del medesimo personale, senza che le due parti ne siano al corrente.

6.5. Vi è conflitto di interesse potenziale nel consigliare a un Cliente di concludere affari con un altro Cliente, se il primo non è al corrente della relazione d'affari della Società con il secondo. Inoltre, è agire in conflitto di interessi lo sviluppare in proprio un'opportunità di affari del Cliente e di cui si sia venuti al corrente attraverso informazioni ottenute dal Cliente, qualora ciò inibisca o riduca la possibilità del Cliente stesso di sviluppare efficientemente la medesima opportunità.

6.6 La Società valuta le circostanze che possano far insorgere conflitti di interesse causa di impegni contratti con altri clienti, il cui interesse sia in potenziale conflitto con quelli del primo Cliente e, ove non sanabili, li dichiara prontamente; in caso di relazioni esistenti tra la Società, suoi partner e soci, da un lato e dirigenti o amministratori del Cliente dall'altro, si astiene dallo sfruttare tali relazioni per ottenere condizioni di favore; informa il Cliente a proposito delle sue relazioni economiche e professionali con altri clienti qualora consigli al primo di stabilire una relazione d'affari con loro, ovvero consigli l'assunzione presso un Cliente di personale messo in mobilità da un altro Cliente; dichiara ogni partnership commerciale con fornitori di tecnologie, beni e servizi, di cui raccomanda l'acquisto al Cliente; si astiene dallo sviluppare un'opportunità d'affari di cui sia venuto al corrente durante la consulenza al Cliente e che questi potrebbe sviluppare in proprio, a meno di ricevere assenso dal Cliente per procedere in tal senso.

6.7 I professionisti informano i propri superiori o referenti senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, di situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I professionisti rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società astenendosi, in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi.

Tutti i professionisti informano la Società dello svolgimento di altre attività di natura personale e professionale che possano risultare in conflitto di interessi.

Art. 7 Riservatezza e privacy

7.1 Tutti i professionisti (dipendenti e collaboratori) assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti, del presente Codice e delle procedure interne.

7.2. La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai dipendenti e a tutti coloro che operano per la Società stessa, generate o acquisite all'interno della struttura societaria e/o nella gestione delle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di tali informazioni.

7.3. La Società, oltre a garantire la segretezza delle informazioni confidenziali ottenute dal cliente e il rispetto della sua riservatezza, dei membri dell'organizzazione e degli altri stakeholder con i quali la stessa sia venuta a contatto, si astiene dal rivelare ai media e al mercato informazioni riservate, senza autorizzazione preventiva da parte del cliente stesso. Inoltre, è raccomandato che i contratti sottoscritti con i collaboratori prevedano un obbligo di riservatezza di validità almeno biennale secondo cui, qualora cambino occupazione, i collaboratori non dovranno rivelare informazioni riservate sul cliente. La Società si impegna a non utilizzare le informazioni riservate fornite dal cliente a vantaggio proprio o di altri soggetti, senza l'esplicito consenso del cliente.

7.4 In materia di privacy, la Società si impegna ad agire in conformità al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) effettuando il trattamento dei dati e delle informazioni in suo possesso secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, per finalità determinate, esplicite e legittime, secondo il criterio di minimizzazione e per il solo tempo necessario.

In particolare, ogni collaboratore è istruito e formato per:

- effettuare il trattamento di dati solo se espressamente autorizzato;
- prestare la massima diligenza nella raccolta dei dati personali e nella loro conservazione
- non comunicare o in qualsiasi modo diffondere a terzi non autorizzati i dati personali.

La Società nell'uso delle procedure, anche informatiche, destinate al trattamento di dati personali e delle informazioni riservate, applica elevati ed adeguati standard di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona interessata.

7.5 In tema di sottoscrizione di contratti, qualora siano in essere accordi contrattuali di non concorrenza, questi dovrebbero contenere gli obblighi di riservatezza nei riguardi dei clienti; tale vincolo non si estende al caso in cui la rivelazione delle informazioni riservate sia necessaria per riportare notizie di reato all'autorità giudiziaria, o per prevenire gravi danni agli stakeholder del Cliente.





Principi
dell'organizzazione
Generali

Art. 8 Operazioni e transizioni

8.1 Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni.

- Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima.
- Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica.
- Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

8.2 I dipendenti, e in generale tutti i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di tracciabilità, trasparenza, correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

8.3 I professionisti, le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili alla Società, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della stessa Società e, in particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato o dalla importanza dell'affare trattato, astenendosi dal porre in essere, legittimare, accettare o favorire comportamenti che non siano strettamente conformi alla vigente normativa e ai principi di correttezza, diligenza e lealtà di cui al presente Codice.

Art. 9 Risorse umane

9.1 La Società riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo della Società stessa. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale dell'attuale normativa.

9.2 È compito della Società promuovere e sviluppare le attitudini e le competenze lavorative di ciascun dipendente.

9.3 La Società è consapevole che l'elevata professionalità raggiunta dai propri professionisti e la dedizione degli stessi verso la Società sono fattori essenziali e determinanti per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi della Società.

Art. 10 Selezione del personale

10.1 La selezione del personale da assumere è effettuata in base alle procedure previste dal Manuale di Gestione Professionisti adottato dalla Società e pubblicato sulla intranet aziendale (cruscotto). Viene sempre ricercata la corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta

avanzata dalla funzione richiedente, e sempre nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

10.2 Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

10.3 È proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex dirigenti o funzionari pubblici italiani o esteri che abbiano o abbiano avuto responsabilità organizzative e che - a motivo delle loro funzioni istituzionali - partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla Società, salvo che siano stati preliminarmente ed adeguatamente valutati dal responsabile del *recruitment*, e segnalati all'Organismo di Vigilanza qualora risultino elementi di potenziale contrasto con le norme vigenti (es. non siano trascorsi due anni per chi abbia svolto funzioni autoritative).

10.4 La Società non attua discriminazioni tra i dipendenti nelle decisioni relative alla selezione del personale e per gli avanzamenti di carriera, sulla base del sesso e della sessualità, della razza, del credo religioso o politico.

Art. 11 Selezione di collaboratori

11.1 La selezione dei Collaboratori, inclusi gli Esperti e i Partners, è effettuata in base alla procedura PR 05 | APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI DIVERSI adottata dalla Società e pubblicata sulla intranet aziendale (cruscotto). La selezione avviene sulla base delle esigenze aziendali definite dai responsabili di progetto.

11.2 Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

11.3 È proibito intrattenere rapporti di collaborazione e consulenze con ex dirigenti o funzionari pubblici italiani o esteri che abbiano o abbiano avuto responsabilità organizzative e che - a motivo delle loro funzioni istituzionali - partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla Società, salvo che siano stati preliminarmente ed adeguatamente valutati dal responsabile del *recruitment*, e segnalati all'Organismo di Vigilanza qualora risultino elementi di potenziale contrasto con le norme vigenti (es. non siano trascorsi due anni per chi abbia svolto funzioni autoritative).

11.5 La Società non attua discriminazioni nelle decisioni relative alla selezione dei collaboratori sulla base del sesso e della sessualità, della razza, del credo religioso o politico.

Art. 12 Tutela, crescita professionale e remunerazione

12.1 La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

12.2 La Società ha cura dell'integrità fisica, psichica e morale di dipendenti e collaboratori tramite:

- la tutela della privacy;

- la tutela contro azioni di *mobbing* volte a procurargli sofferenza psichica tale da indurre l'individuo ad una rinuncia iniqua alle sue aspettative pur di evitare gli effetti negativi del clima organizzativo;
- la tutela contro le molestie sessuali;
- il rispetto scrupolosa attuazione delle norme sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

12.3 La Società favorisce l'apprendimento, lo sviluppo delle competenze e la professionalità dei dipendenti e collaboratori in cambio del loro sostegno, impegno e flessibilità. In particolare, riguardo al tirocinio formativo:

- la Società non utilizza forme di stage impropriamente, con il solo fine di avvalersi di lavoro qualificato a basso costo senza offrire crescita professionale e garantisce che gli stage siano remunerati.
- la Società chiarisce in modo trasparente la natura dello stage, che può essere rivolto a un progetto specialistico di comune interesse per il consulente e lo stagista, che - sebbene non offra una probabile prospettiva di assunzione da parte della Società - accresce l'occupabilità generale dello stagista, oppure alla partecipazione ad un progetto di consulenza su commessa, al termine del quale è garantita una valutazione dell'operato dello stagista che, se positiva - qualora permanga l'esigenza di potenziamento organizzativo in base alla quale lo stage è stato avviato - offre un'opportunità di prosecuzione della collaborazione con la Società.
- la Società informa i candidati allo stage circa il numero degli stagisti, e quanti ne sono stati assunti, nel corso degli anni immediatamente precedenti.

12.4 La Società remunera equamente i propri dipendenti e collaboratori a fronte del proprio investimento in capitale umano e professionalità all'interno dell'impresa. La politica di remunerazione è basata sul riconoscimento del merito per il contributo dato in termini di sforzo e risultati; adotta sistemi di valutazione, incentivazione e retribuzione che favoriscano non chi è più abile a prevalere sui colleghi ma chi favorisce collaborazione e spirito di squadra per risolvere i problemi e creare valore per l'impresa e per gli stakeholder; a tutti i collaboratori viene data uguale opportunità di contribuire e di applicare e sviluppare le proprie capacità, senza favoritismi o nepotismi.

Art. 13 Salute e sicurezza sul lavoro

Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (ex D. Lgs. n. 81/2008), la Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri professionisti. In particolare, la Società si impegna affinché:

- il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- i rischi per i professionisti siano evitati - per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica - anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;
- l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;

- sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
- l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, la Società destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.

I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 14 Rapporti con le istituzioni

14.1 I rapporti della Società e dei professionisti nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali ("**Istituzioni**"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico esercizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o Società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale ("**Pubblici Funzionari**") sono intrattenuti da ciascun dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, dal collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà, adeguando la propria condotta al rispetto dell'*imparzialità* e del *buon andamento* cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

14.2 Sono proibiti i pagamenti illeciti nei rapporti con le Istituzioni o con i Pubblici Funzionari. Tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dall'effettuare corresponsioni di qualunque entità al fine di ottenere benefici illeciti nel rappresentare gli interessi della Società di fronte alla Pubblica Amministrazione.

14.3 La Società vieta espressamente pratiche di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione. In particolare, non sono consentiti e sono espressamente vietati i seguenti comportamenti:

- corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine d'influenzare o compensare un atto del loro ufficio e/o l'omissione di un atto del loro ufficio;
- offrire regali o altre liberalità che possano costituire forme di pagamento a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- raccogliere e quindi esaudire, richieste di denaro, favori, utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche che intendono entrare in rapporti di affari con la Società nonché da qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.

14.4 Atti di cortesia, come omaggi, contribuzioni a spese di rappresentanza, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

14.5 La Società non si farà mai rappresentare nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari da Dipendenti o Collaboratori con riferimento ai quali si possano creare conflitti di interesse. A tal proposito, la Società vieta che vengano nominati quali propri rappresentanti soggetti che:

- siano stati accusati di condotta illecita negli affari;
- siano in conflitto di interessi o abbiano rapporti familiari o di altro genere - di cui si abbia conoscenza - tali da poter influenzare illecitamente le decisioni di un qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.

14.6 È dovere di ogni dipendente riferire con tempestività al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza eventuali dubbi in ordine a possibili violazioni del Codice da parte di un collaboratore allo scopo di evitare o comunque arginare drasticamente il rischio relativo ai comportamenti di cui agli articoli precedenti.

14.7 Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, la Società ed i professionisti dovranno operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

14.8 Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, i professionisti si asterranno, nel corso di trattative d'affari, di richieste o di rapporti commerciali con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari, dall'intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni o Pubblici Funzionari a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alla vigente normativa applicabile;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivata dalle istituzioni o da Pubblici Funzionari.

14.9 La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute o più genericamente per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

14.10 La Società garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire qualsivoglia iniziativa, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

Art. 15 Controllo e trasparenza contabile

15.1 I professionisti si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della Società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella sua contabilità. Tutte le azioni e operazioni compiute dalla Società sono ispirate ai seguenti principi:

- massima correttezza gestionale;
- completezza e trasparenza delle informazioni;

- legittimità sotto il profilo legale e sostanziale;
- chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti, i regolamenti e le procedure interne.

15.2 La Società esige da tutti i suoi dipendenti piena e ampia dedizione affinché i fatti di gestione e le operazioni poste in essere nel corso di tutte le attività siano rappresentati in contabilità correttamente e tempestivamente. Ogni operazione contabile deve pertanto essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

È compito di ogni dipendente coinvolto nella redazione del bilancio della Società, anche ai fini del bilancio consolidato e della nota integrativa, far sì che la documentazione contabile risponda ai principi sopraccitati e sia facilmente rintracciabile, nonché ordinata secondo criteri logici.

15.3 Soprattutto nei casi di voci tradotte nei bilanci e nella nota integrativa che necessitano di stime (cosiddette valutazioni), è indispensabile il rispetto dei principi contabili da parte di chiunque sia coinvolto (anche consulenti-terzi) nel processo formativo di dette voci.

15.4 La Società esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste - crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi e oneri - scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in tema di formazione e valutazione di bilancio. In particolar modo, i dipendenti preposti all'elaborazione dei saldi contabili di fine anno sono tenuti a controllare o a promuovere il controllo di tutte le operazioni contabili prodromiche alla produzione di detti saldi, anche al fine di ridurre la possibilità di errori interpretativi.

15.5 I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo.

15.6 È obbligo dei Destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

Art. 16 Attività di controllo e trasparenza

16.1 La trasparenza è il criterio scelto dalla Società nella gestione dei problemi sorti da contrasti, intendimenti non dichiarati o comportamenti ingannevoli, al fine di fornire, a chiunque ne fosse interessato, tutte le informazioni necessarie per avere contezza dei fatti e operare le relative scelte.

16.2 I Destinatari si impegnano, in conformità ai compiti e contributi definiti negli incarichi e nei contratti, ed in linea con quanto definito nel Piano Anticorruzione e Trasparenza, a collaborare nel reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione e trasparenza sul sito istituzionale e di garantire la replicabilità attraverso un adeguato supporto documentale.

16.3 In generale, i Destinatari si impegnano a collaborare nell'attuazione delle misure previste nel piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

16.4 La Società si rende disponibile a fornire la massima trasparenza e collaborazione alle Autorità inquirenti ed alla propria Associazione di categoria su situazioni di presunte violazioni di legge negli appalti pubblici.

Art. 17 Rapporti con gli Organi di controllo della Società

La Società esige da parte di tutto il personale l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del collegio sindacale e degli altri organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

Art. 18 Influenza sull'assemblea dei soci

La Società condanna qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che diversamente sarebbe stata assunta.

Art. 19 Salvaguardia del capitale sociale

19.1 La Società vieta espressamente che qualunque dipendente, direttamente o indirettamente, contribuisca alla realizzazione di operazioni o condotte illecite sulle quote sociali o che possano comunque pregiudicare l'integrità del capitale sociale.

19.2 La Società persegue, quale principio etico, la tutela dell'integrità degli utili e delle riserve non distribuibili per legge; vieta, pertanto, agli amministratori di restituire anche simulatamente, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, conferimenti ai soci o di liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Art. 20 Salvaguardia dei diritti dei creditori sociali

20.1 La Società persegue, quale principio etico, la tutela dell'interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito.

20.2 La Società vieta espressamente ai propri dipendenti di effettuare qualunque operazione in pregiudizio ai creditori. È inoltre fatto divieto agli amministratori di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società, o di realizzare scissioni al fine di cagionare danni ai creditori.

Art. 21 Utilizzo di banconote, carte di credito, valori di bollo

La Società, sensibile alla esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che tutti - dipendenti e collaboratori - rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. Essa, pertanto, sanzionerà qualunque comportamento volto all'illecito utilizzo nonché alla falsificazione di carte di credito, valori di bollo, monete e banconote.

Art. 22 Attività terroristiche e antidemocratiche

22.1 La Società esige il rispetto di tutte le leggi e regolamenti che vietano lo svolgimento di attività terroristiche, nonché di eversione dell'ordine democratico. Essa, pertanto, vieta anche la semplice appartenenza ad associazioni con dette finalità.

22.2 La Società condanna l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico.

22.3 È fatto, inoltre, espresso divieto chiunque della Società, ovunque operante o dislocato, al farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione dell'ordinamento. In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca, ogni dipendente è tenuto a rivolgersi al proprio responsabile di funzione o ad un legale della Società.

Art. 23 Tutela della personalità individuale

La Società condanna ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

Art. 24 Tutela dell'ambiente

24.1 La Società considera l'ambiente un bene da tutelare, ritenendolo anche un fattore di sviluppo economico.

24.2 La Società fa della protezione dell'ambiente uno dei valori sui quali è ispirata la sua attività, impegnandosi ad incentivare l'utilizzo sempre maggiore di energia proveniente da fonti rinnovabili ed a migliorare la qualità ambientale del territorio.

24.3 La Società gestisce la propria attività in modo compatibile con l'ambiente, ma soprattutto esercita la professione in modo tale da suggerire soluzioni che siano ambientalmente compatibili.

24.4 La Società si impegna a non suggerire piani di delocalizzazione di impianti produttivi volti ad ottenere riduzioni di costi essenzialmente attraverso la possibilità di sfruttare normative ambientali meno esigenti o fatte valere con controlli meno puntuali, grazie alle quali la sostenibilità ambientale delle attività produttive in questione risulterebbe sostanzialmente peggiorata;

24.5 La Società si impegna a privilegiare l'utilizzo di materiali e attrezzature d'ufficio riciclabili, ad attenersi ai più elevati standard ambientali per lo smaltimento di rifiuti inquinanti e ad organizzare il lavoro in modo da garantire il massimo risparmio energetico e l'impiego, ove possibile, di fonti di energia rinnovabili.

Art. 25 Tutela dell'industria e del commercio

25.1 La Società crede nel libero e corretto esercizio dell'industria e del commercio, incentivando iniziative che possano favorire la libera concorrenza, nel rispetto degli ordinamenti nazionali e sovranazionali e delle regole dell'etica.

25.2 La Società condanna ogni comportamento di turbata libertà dell'industria, nonché di illecita concorrenza e di frode nell'esercizio del commercio.

Art. 26 Illeciti transnazionali

La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

Art. 27 Antiriciclaggio

La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

Art. 28 Gestione di sistemi informatici

28.1 La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.

28.2 La Società condanna ogni possibile comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei c.d. crimini informatici. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

Art. 29 Tutela del diritto d'autore

La Società condanna l'utilizzo abusivo di opere dell'ingegno o di dispositivi ed elementi di illecita decodificazione, nonché l'illegale diffusione delle suddette opere e la duplicazione abusiva di programmi e di sistemi di elaborazione dati.

Art. 30 Controlli interni ed esterni

30.1 La Società promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura informata all'esistenza di controlli interni ed esterni e caratterizzata dalla consapevolezza, in capo a ciascun dipendente, del contributo che detti controlli danno al miglioramento dell'efficienza di tutte le proprie attività.

- Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti predisposti dalla Società per indirizzare, gestire, verificare le proprie attività con l'obiettivo di:

- promuovere il rispetto di leggi, regolamenti e procedure interne;
- ottenere una gestione efficace di dette attività;
- fornire dati contabili finanziari accurati e completi;
- scambiare informazioni corrette e veritiere.

La Società chiede a tutti – dipendenti e collaboratori - di dimostrare disponibilità ai controlli che deciderà di disporre nei limiti stabiliti dalla legge e dal Codice Etico, documentando, ove possibile e richiesto e in modo accurato i controlli svolti.

- Per controlli esterni si intendono i controlli legalmente attribuiti ai soci o ad altri organi sociali o a Società di revisione, nonché a tutte le Autorità Pubbliche di vigilanza. La Società dichiara di soggiacere a verifiche interne all'impresa ed esterne da parte dell'Associazione di categoria (audit etico). In tale caso, la Società esige che nelle relative comunicazioni con le predette autorità di vigilanza e controllo sia tenuta una condotta informata alla correttezza e alla trasparenza, fornendo informazioni complete, veritiere e tempestive, evitando formulazione generiche confuse. Gli amministratori, in particolare, non devono in alcun modo impedire o comunque ostacolare le attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o ad eventuali Società di revisione.

30.2 In occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti della Società, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto della Società, devono mantenere un atteggiamento di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.





Organi
e meccanismi
di controllo

Art. 31 Organismo di Vigilanza

31.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo interno alla Società, deputato al controllo e all'aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione e del Codice. L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, avrà libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.

31.2 I Destinatari e i terzi che agiscono per conto della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 32 Reporting interno

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello organizzativo e di gestione o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza. I Destinatari devono tempestivamente riferire all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni:

- qualsiasi notizia in merito alla violazione, o alla possibile violazione, delle disposizioni contenute nel Codice;
- qualunque richiesta di violazione al Codice sia stata loro sottoposta.

Art. 33 Disposizioni sanzionatorie

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. La violazione di una norma e/o di una procedura può costituire illecito penale.

Art. 34 Rapporti con Fornitori e Partner esterni

34.1 Relazioni contrattuali eque con i fornitori e comunicazioni di informazioni atte a tutelarsi

La Società non trae indebito vantaggio dalle relazioni di dipendenza contrattuale in cui possono trovarsi partner o fornitori a causa della loro insufficiente informazione sulle attività della Società, specialmente quando stabiliscano relazioni di lungo periodo, con prestazioni anticipate rispetto ai pagamenti e investimenti da parte del fornitore.

Principi etici

- Trasparenza
- Equa condotta contrattuale
- Imparzialità, empatia ed equo

34.2 Attinenza al principio di equità nella riformulazione dei contratti

La Società non sfrutta il verificarsi di eventi imprevedibili quali, ad esempio, l'interruzione o modifica del rapporto contrattuale con il Cliente finale e la situazione di dipendenza in cui il fornitore o il partner possa trovarsi a causa dei suoi investimenti fatti allo scopo di collaborare con la Società stessa, per rinegoziare opportunisticamente i contratti. In particolare, non tenta di imporre ritardi nei pagamenti, abbassare i prezzi o cercare benefici che comportano danni per il fornitore o il partner rispetto agli accordi iniziali.

Principi etici

- Equa condotta contrattuale
- Imparzialità, empatia ed equo bilanciamento
- Giuste remunerazioni

34.3 Rispetto dei diritti degli stakeholder nella catena di fornitura

La Società, qualora si avvalga di fornitori o partner commerciali o professionali operanti in Paesi caratterizzati da condizioni normative inferiori circa la tutela degli stakeholder e dell'ambiente, ovvero in cui l'osservanza di dette norme sia sistematicamente inferiore rispetto al paese ove la Società ha sede, richiede il rispetto degli standard di condotta fissati dal Codice etico, rivedendo i termini contrattuali qualora ciò costituisca un onere economico eccessivo per il fornitore o partner.

Principi etici

- Responsabilità sociale
- Imparzialità, empatia ed equo bilanciamento
- Giuste remunerazioni

Art. 35 Condotta verso la comunità professionale dei consulenti

35.1 Cooperazione nella comunità professionale

La Società è consapevole che la cooperazione nell'ambito della comunità professionale è un fattore determinante per lo sviluppo della reputazione della professione e consente il miglioramento della qualità complessiva dei servizi di consulenza prestati a tutti i clienti e dell'utilità sociale della professione agli occhi della collettività.

Principi etici

- Cooperazione e concorrenza leale
- Interesse del cliente





Disposizioni Finali

Art. 36 Inderogabilità del Codice etico

36.1 Non sono ammesse deroghe alle regole contenute nel presente Codice etico.

36.2 In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con tutti i principi fin qui esposti, poiché la violazione del presente Codice coincide con la violazione della legge penale e comporta l'irrogazione di sanzioni penali a carico dell'autore materiale del reato, esponendo altresì la Società al rischio di subire un processo penale per il reato commesso dall'autore della violazione.

36.3 Per tutto quanto sopra esposto, la Società sanzionerà le violazioni del presente Codice, dei regolamenti e delle procedure interne che abbiano determinato i comportamenti sopra descritti, ovvero che siano anche solo astrattamente idonei a determinarli, con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 37 Modifiche e integrazioni

Il presente Codice etico, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dall'Amministratore Unico di LATTANZIO Safety Quality Environment S.r.l. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dallo stesso Amministratore Unico e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

Art. 38 Conflitto con il Codice etico

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

